

puramente dottrinarie ed accademiche avete sciupato trenta o quaranta giorni. Ora si è proposta una dizione diversa di un articolo; non si tratta di discussione generale, non di principii astratti, ora si è sul terreno pratico.

La discussione, ripeto, non si deve chiudere ancora; se poi assolutamente la volete chiudere, voi userete di quei soliti mezzi di cui la Maggioranza si è valsa sempre. (*Oh! oh! — Rumori di disapprovazione*)

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Lazzaro che la sua frase non è parlamentare; io la ritengo come non detta.

LAZZARO. Non è forse parlamentare, ma è vera.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se approva la chiusura.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Metto a partito l'emendamento Minervini.

MINERVINI. Lo legga.

PRESIDENTE. L'ho letto due volte, lo rileggerò una terza:

« Tutte le Sessioni del Consiglio provinciale sono aperte in nome del Re dal presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. » Soppresso il resto.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

MINERVINI. Riprendo l'articolo del Ministero coll'aggiunta di soli quindici giorni.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

Dichiaro che non posso accettare questa proposizione. La differenza sarebbe piccolissima, ma mi pare che l'articolo della Commissione spieghi meglio il concetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti....

MINERVINI. Poichè il ministro rinnega il fatto suo, io ritiro la mia proposta.

PERUZZI, ministro per l'interno. Le Commissioni sono fatte apposta per migliorare le leggi. D'altronde la differenza fra la Commissione ed il Ministero è piccolissima, è più di forma che di sostanza: la proposta della Commissione mi sembra migliore, quindi non debbo avere difficoltà di rinnegare il mio primo articolo.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento sottoscritto dagli onorevoli Speciale e La Porta, il quale consiste nella soppressione del secondo comma proposto dalla Commissione.

Il deputato Speciale ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

SPECIALE. Signori, con l'articolo 157 si dà facoltà al prefetto di sospendere la sessione per 15 giorni riferendone immediatamente al ministro.

Questa facoltà accordata al prefetto gli ridà indirettamente nella votazione quella influenza che il secondo comma dell'articolo stesso avevagli tolta, negandogli il voto deliberativo.

Quando un prefetto può a suo miglior piacimento sciogliere la Sessione, imporre sul voto del Consiglio, diviene quasi indirettamente una minaccia e si rende

despota del Consiglio stesso. Parmi quindi essere di grande interesse la soppressione di questo comma a scanso che l'influenza governativa venisse a pesare sulla libertà delle determinazioni del Consiglio.

È per questo che chiedo la soppressione del secondo alinea dell'articolo 159.

NISCO. Mi pare che è stato accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana....

PRESIDENTE. Non si è votato.

NISCO. Io accetto completamente l'articolo così modificato. Io credo sia necessarissimo, soprattutto nel presente articolo, che vi possano essere delle condizioni tali per le quali è indispensabile che il prefetto eserciti quel potere che esercita il Re ed il Ministero in riguardo a noi, cioè di poter sospendere la Sessione. Noi non possiamo dare ai rappresentanti provinciali una prerogativa maggiore di quella concessa alla rappresentanza nazionale, e quindi io credo che questo alinea debba non solo rimanere, ma qualora non si fosse messo, io l'avrei proposto, perchè si stabilisce un mezzo d'ordine e di governo.

Laonde io mi oppongo alla proposta di soppressione fatta dall'onorevole Speciale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Paternostro.

PATERNOSTRO. Come parlo nello stesso senso, si potrebbe accordare la parola a qualcuno che parli contro.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Lazzaro.

LAZZARO. Io mi limito a fare un'osservazione su ciò che con mia meraviglia ho udito dire dall'onorevole Nisco.

L'onorevole Nisco, il quale è esperto in materia di diritto costituzionale, sembra che non abbia tenute abbastanza presenti le ragioni ed i principii nei quali si appunta la facoltà di sciogliere un'Assemblea legislativa, un'Assemblea politica, e le ragioni ed i principii nei quali s'appunta la facoltà di sciogliere o di sospendere le Sessioni di un'Assemblea amministrativa. Sono due cardini di un edificio, dirò così, di natura ben diversa.

Il Re ha facoltà di sciogliere un'Assemblea legislativa, ma ciò per ragioni tutte politiche, per la necessità di dover consultare novellamente la nazione in un momento di crisi.

La facoltà invece che si vuol dare al Governo per lo scioglimento e la sospensione di un Consiglio provinciale non si fonda su queste medesime cause, ma su cause ben diverse, su cause, dirò così, di convenienza, talvolta di pubblica sicurezza.

La questione sta dunque nel vedere qual parte spetti al Governo in seno ai Consigli provinciali; ma non si può certo dire che sia questa la stessa che gli spetta in seno alla Camera.

Il Ministero, di fronte alla Camera, è in una posizione diversa da quella in cui è di fronte ai Consigli provinciali. Distinguiamo i termini della questione, altrimenti non arriveremo mai ad intenderci. Sono due cose distintissime.